

CAMERA DEI DEPUTATI N. 511

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'emergenza idrica in Sicilia

Presentata il 5 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza idrica in Sicilia. È, ormai, parecchio tempo che stampa e televisione a livello territoriale e nazionale ne parlano, ma sono anni che il problema si ripete ciclicamente durante la stagione calda.

I problemi che la crisi idrica determina sono di diversa natura ed entità e coinvolgono sia la vita privata dei singoli cittadini che la vita economica dell'intera regione.

La Commissione che si intende istituire ha la finalità di accertare le cause che determinano la persistente crisi idrica in Sicilia, i motivi per cui la normativa, sia comunitaria che nazionale, nonché regionale, avente ad oggetto la crisi idrica della regione Sicilia, non sia stata attuata, ovvero, nel caso lo sia stata, verificare, ove si riscontrino, i motivi dei ritardi di applicazione o di errata applicazione.

L'emergenza idrica in Sicilia è tale che a livello nazionale sono stati stanziati fondi

per il completamento di opere capaci di dare un contributo positivo alla crisi. Spesso, tuttavia, la burocrazia da un lato, e la cattiva volontà di chi è chiamato ad operare dall'altro, fanno sì che i fondi rimangano inutilizzati. È compito della Commissione parlamentare di inchiesta che si intende istituire, dunque, individuare i motivi di tali inadempienze e ricercare le responsabilità del mancato utilizzo dei fondi e di conseguenza del mancato intervento, in tempi utili, affinché si possano scongiurare le ripetute crisi idriche.

Vista la crisi economica e sociale che deriva da tale situazione di perenne scarsità di acqua, la Commissione dovrà lavorare in tempi brevi, indicare iniziative e formulare proposte atte ad agevolare ed accelerare la definizione dei progetti idonei al completamento di opere ritenute prioritarie ed indispensabili al fine di sanare una delle piaghe più profonde della vita socio-economica dell'isola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e composizione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza idrica in Sicilia, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione:

a) accerta le cause della persistente crisi idrica in Sicilia;

b) verifica l'esistenza e la funzionalità di un piano acque in Sicilia;

c) individua i motivi di ritardo e di mancata applicazione delle normative comunitarie, statali e regionali per la soluzione dell'emergenza idrica in Sicilia;

d) individua le responsabilità per i ritardi nell'utilizzazione dei fondi, stanziati ai fini di cui alla lettera c);

e) compie accertamenti sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte di tutti i soggetti pubblici, nonchè sul rispetto della relativa normativa comunitaria, statale e regionale;

f) individua le soluzioni per risolvere il problema relativo all'uso potabile dell'acqua e all'uso irriguo dell'acqua a favore dell'agricoltura siciliana;

g) accerta l'eventuale mancata erogazione di acqua negli ultimi cinque anni, a fronte di corrispettivi versati dai cittadini;

h) segnala iniziative e formula proposte atte ad agevolare e ad accelerare la definizione di progetti idonei al completamento di opere ritenute prioritarie e indispensabili, o di iniziative alternative in considerazione di lunghi periodi di siccità.

2. La Commissione può convocare funzionari pubblici, amministratori di enti locali, responsabili di enti preposti, responsabili della Regione siciliana, nonché tutti i soggetti che ritenga utile ascoltare per assumere informazioni in merito alla crisi idrica in Sicilia.

ART. 3.

(Funzionamento della Commissione).

1. La Commissione adotta le sue deliberazioni con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno adottato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 4.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto di qualsiasi ordine e grado ed ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti dei quali la Commissione abbia vietato la divulgazione.

ART. 6.

(Relazione finale).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando una relazione sull'attività svolta e sulle valutazioni da essa compiute.

